



COMUNE DI OSINI

Provincia di Nuoro

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 8/2018

Oggetto: **MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020.**

L'Organo di Revisione del Comune di Osini,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita *"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno"*;
- l'art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 15/03/2018, avente ad oggetto *"Modifica Piano triennale del fabbisogno personale 2018/2019/2020"*;

preso atto che l'ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
 - rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006;
 - che il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, risulta come segue:

- Spesa consuntiva 2008 € 404.198,59
- Previsione 2018 € 382.728,35
- Previsione 2019 € 379.528,29
- Previsione 2020 € 400.780,49

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 40.957,76 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto:

- Si prevede l'assunzione, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000, di un istruttore direttivo categoria D) a tempo pieno per la durata di un anno eventualmente rinnovabile per una spesa complessiva pari per l'annualità 2018 a € 24.498,00 e per l'annualità 2019 a € 8.166,00, inferiore quindi alla spesa sostenuta nel 2009;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

r a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 30/2018, avente ad oggetto "Modifica Piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020".

Tortolì, 22/03/2018

L'Organo di Revisione
Dot. Ssa Gisella Deiana
F.to

